

15694/15
A. Galli

N. 1918/2015
REG.PROV.CAU.
N. 04640/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4640 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Società Cooperativa Amrita Rl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Paccione e Valentina Stamerra, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Placidi in Roma, Via Cosseria, 2;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario Delegato Per Fronteggiare il Rischio Fitosanitario per la Xylella Nel Territorio della Regione Puglia, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale Dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli

06/05/2015

Prot. 012234

Bn

avv.ti Sabino Persichella e Marco Ugo Carletti, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Placidi in Roma, Via Cosseria, 2; Comune di Lecce, Agenzia Regionale Per Le Attività Irrighe e Forestali della Regione Puglia, Corpo Forestale dello Stato, Parco Naturale Regionale Costa Otranto S. Maria di Leuca Bosco Tricase, Parco Naturale Regionale Litorale di Punta Pizzo e Isola Sant'Andrea, Parco Naturale Regionale Palude e Bosco di Rauccio, Parco Naturale Regionale di Porto Selvaggio e Palude del Capitano, Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento, Comune di Scorrano, Comune di Fellingine di Alliste, Comune di Galatone, Comune di Lequile, Comune di Salve, Comune di Miggiano, Comune di Specchia, Comune di Cutrofiano, Comune di Ugento, Comune di Presicce, Comune di Castrignano del Capo, Comune di Muro Leccese, Comune di Gagliano del Capo, Comune di Calimera, Comune di Melendugno, Comune di Ruffano, Comune di Guagnano, Comune di Uggiano La Chiesa, Comune di Trepuzzi, Comune di Tricase, Comune di Galatina, Comune di Copertino, non costituiti;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Associazione Italiana Contro Le Lucemie, Linfoma e Mieloma - Ail Salento -Onlus ed Altre, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Placidi in Roma, Via Cosseria, 2;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della delibera del Consiglio dei Ministri n. 80234 del 10.02.2015, G.U. n. 42 del 20.02.2015;

06/05/2015

RP

- dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - del 11.02.2015, n. 225;
- della delibera della Giunta regionale n.1842 del 05.09.2014;
- del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 2777 del 26.09.2014;
- della delibera della Giunta regionale n. 2023 del 29.10.2013;
- della determina della Regione Puglia n. 3 del 16.01.2015;
- della determina della Regione Puglia n. 54 del 13.03.2015;
- della determina della Regione Puglia n. 10 del 06.02.2015;
- del Piano di interventi del 16.03.2015, a firma del Commissario Degelato per fronteggiare il rischio fitosanitario di diffusione della Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia;
- della determina della Regione Puglia n. 157 del 18.04.2014;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, in quanto lesivo, ancorché non conosciuto;



Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Commissario Delegato Per Fronteggiare il Rischio Fitosanitario per la Xylella Nel Territorio della Regione Puglia, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, della Regione Puglia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

06/05/2015

Bn

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2015 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;



Considerato, a una sommaria delibazione del ricorso propria della presente fase cautelare, che gli atti nazionali oggetto dell'odierno contenzioso sono stati asseritamente assunti in attuazione della Decisione di esecuzione n. 2014/497/UE della Commissione Europea relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione europea del batterio *Xylella fastidiosa*;



Considerato che in data 28 aprile 2015 la Commissione Europea ha adottato un nuovo testo di Decisione di esecuzione sulla medesima questione, che si avvia a completare nei prescritti tempi il proprio iter interno ai fini della formale adozione, e a sostituire la richiamata Decisione 2014/497/CE, rispetto alla quale prevede misure differenti sia sul punto degli accertamenti tecnici da compiersi sia in ordine alle misure da adottare;

Rilevato quindi che per gli atti nazionali impugnati, alla cui esecuzione si riconnette il *periculum* prospettato dalla parte ricorrente, residua, sul piano dell'esecutività, un orizzonte temporale esiguo, dovendo detti atti essere a breve termine rimodulati in modo coerente con il nuovo testo della Decisione di esecuzione, *medio tempore* intervenuto;

Ritenuto che le censure svolte dalla parte ricorrente in merito al prospettato *periculum* siano meritevoli di particolare apprezzamento in punto di gravità e irreparabilità del pregiudizio, e che pertanto, anche alla luce del menzionato imminente mutamento delle disposizioni di riferimento, vada accolta, nei limiti dell'interesse

06/05/2015

RN

domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati, con contestuale fissazione della pubblica udienza del 16 dicembre 2015 per la trattazione della causa nel merito;

Ritenuto che sussistano giusti motivi per compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

Accoglie, nei limiti dell'interesse, la suindicata domanda incidentale per l'effetto:

- a) sospende gli atti impugnati;
- b) compensa le spese della presente fase cautelare;
- c) rinvia la causa per la trattazione di merito del ricorso all'udienza pubblica del 16 dicembre 2015.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giulia Ferrari, Presidente FF

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

Ivo Correale, Consigliere

L'ESTENSORE

Rosa Perna



IL PRESIDENTE

Giulia Ferrari

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

06/05/2015

II 07 MAG. 2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. ~~art. 89~~)

(Manti)



06/05/2015

80